



**Documento per la pianificazione e gestione delle attività
In materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
e di disciplina della trasparenza
di Turismo Torino e Provincia scrl**

(2024-2027)

Indice:

- I. **Definizioni**
- II. **Premessa metodologica: nozione di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e conseguenze sistematiche**
- III. **Classificazione della Società e assetto della disciplina**
- IV. **Finalità del DPG e modalità di aggiornamento del DPG e delle altre misure integrative di prevenzione della corruzione**
- V. **RPCT: statuto e organizzazione**
- VI. **Modalità e strumenti della prevenzione della corruzione in senso ampio**
- VII. **Obbiettivi per il triennio 2019-2021**
- VIII. **Documenti rilevanti ai fini del sistema di prevenzione della L. 190/2012**

I.– Definizioni

Il presente documento è funzionale ad illustrare le misure di pianificazione e gestione che contraddistinguono il sistema integrato fra MOG 231 e misure integrative per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società ai sensi dell'art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012 s.m.i. Considerata la trasparenza nella sua valenza di strumento per la prevenzione della corruzione, il presente documento illustra altresì la pianificazione e gestione adottata dalla Società agli effetti del D.lgs. 33/2013.

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) **DPG**: Documento illustrativo delle misure di pianificazione e gestione delle attività di Turismo Torino e Provincia scrl in materia di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e di trasparenza
- b) **RPCT**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- c) **Referente**: titolare del flusso comunicativo che interagisce con il RPCT
- d) **RPC**: Referente in materia di prevenzione della corruzione

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



- e) **RT**: Referente in materia di trasparenza
- f) **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- g) **D.Lgs. 231/2001**: D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- h) **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- i) **MOG 231**: Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.
- j) **Codice Etico**: Codice di comportamento allegato del MOG 231
- k) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- l) **L. 190/2012**: L. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- m) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- n) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- o) **D.Lgs. 175/2016**: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.
- p) **D.Lgs. 36/2023**: D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i.
- q) **TT/Società**: Turismo Torino e Provincia scarl
- r) **L. RP 14/2016**: L. Reg. Piemonte 11 luglio 2016 n. 14 s.m.i.
- s) **Garante Privacy/GP**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- t) **CDA**: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Società
- u) **DG**: Direttore Generale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società o il Dirigente Generale.
- v) **CS**: il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società
- w) **OIV**: Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150,
- x) **Partners**, Operatori Economici aderenti ai progetti ideati e guidati da TT nell'esercizio delle sue funzioni di servizio pubblico a termini dell'art. 9 L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.
- y) **TUPI**, Testo Unico del Pubblico Impiego ossia D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.
- z) **RPD**, Responsabile della protezione dei Dati a termini delle leggi vigenti
- aa) **Amministrazioni controllanti**: i soci di diritto pubblico di TT



II. – Premessa metodologica: nozione di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e conseguenze sistematiche

Con il presente aggiornamento TT procede nel percorso di attuazione del sistema integrato ex art. 1 comma 2 -bis L. 190/2012, come confermato nella sua legittimità e validità per i soggetti come TT dalla deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023 di ANAC (cfr. par. 2.2. pag. 26) che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Il PNA 2022 conferma, peraltro, le linee di fondo del PNA 2019.

Resta ferma tuttora per fondamentale chiarezza ed importanza la nozione di corruzione già delineata nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (cfr. par. 2.1., pag. 7).

Ne consegue una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali *“concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito”* (PNA 19, Parte I, pag. 12).



In tale contesto di *“collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione”*, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

Secondo l’assetto delineato dall’art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le società, come contemplate dall’art. 2-*bis* comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tale contesto, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

TT applica tale disposto normativo e realizza l’assetto di cui alla L. 190/2012 mediante l’adozione di un modello di pianificazione integrato che intende aiutare il personale e i terzi che con la società si interrelano mediante l’individuazione di procedure funzionali a obiettivi D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012 secondo il modello integrativo consacrato dall’art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012 in alternativa al piano triennale.

Preso atto della permanente vigenza del comma 34 dell’art. 1 l. 190/2012, dell’accento posto dall’art. 2-*bis* D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla *“compatibilità”* quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si conferma la necessità di procedere mediante:

- analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all’art. 2-*bis* D.Lgs. 33/2013;
 - ricognizione delle norme, ivi comprese quelle del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;
- attività che è effettuata, tenendo anche conto dell’indirizzo dell’ANAC di cui alla delibera n. 1134 in data 8 novembre 2017, che intende il criterio di compatibilità *“come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti”* (PNA 2019, pag. 114)

La Società, infatti, ha una soggettività giuridica riconosciuta ed autonoma e, d’altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica



Amministrazione e Società sia pure partecipata dalla Pubblica Amministrazione (volta a sanare l'originario eccesso di delega del D.lgs. 33/2013 che aveva origine dai commi 35 e 36 del dell'art. 1 L. 190/2012 e non dal comma 15/33 dello stesso articolo, come ben chiarito dal comma 34 dell'art. 1 L. 190/2012 tuttora appunto non abrogato) ma anche a valle in ragione della tipologia e dell'oggetto sociale della Società e quindi anche dell'assunzione di attività di impresa, dovendosi tenere conto che nel caso di specie TT è società di diritto speciale ai sensi dell'art. 1 4° co. D.lgs. 175/2016 e art. 9 L. RP 14/2016.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa il corretto dimensionamento delle misure integrative rispetto al MOG 231, che è stato contemporaneamente oggetto di revisione, nel contesto del complessivo sistema integrato, secondo un criterio improntato all'integrazione, come sopra chiarito.

Ai fini della revisione si è attesa l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 cd. Codice dei Contratti Pubblici, a seguito della quale la Società ha approvato il nuovo Regolamento dei Contratti.

Il presente documento è in continuo aggiornamento.

III. – Classificazione della Società e analisi di contesto.

III.1. – Natura e caratteristiche della Società – contesto interno

III.1.1.- TT è società consortile a responsabilità limitata costituita in espressa attuazione degli artt. 8, 10, 11 del Capo III della L. RP 14/2016, dedicato alle *“Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale”* (d'ora innanzi: ATL) provvedimento legislativo che ha conosciuto modifiche anche significative mediante le successive leggi:

- L. Reg. Piemonte 25 ottobre 2016 n. 19;
- L. Reg. Piemonte 31 ottobre 2017 n. 16;
- L. Reg. Piemonte 5 aprile 2018 n. 4;
- L. Reg. Piemonte 17 dicembre 2018 n. 19;

per trasformazione societaria rispetto al precedente Consorzio ai sensi dell'art. 15 L. RP 14/2016.



III.1.2.-Ai sensi dell'art. 8 L. RP 14/2016, *"1.-Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL"*, secondo i principi chiariti nel successivo art. 10 1° co.:

"1.-La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa"

che deve leggersi in combinato disposto con l'art. 2 1° co. lett. g):

"Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

g) riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato";

A tale norma si affianca l'art. 2 2° co. della L. RP 14/2016 che, per quanto qui interessa, stabilisce:

"2. Le camere di commercio, industria e agricoltura (CCIAA), le province, la Città Metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge ... concorrono alla costituzione ... delle ATL ...";

con conseguente agglutinazione di tutti gli enti sin qui indicati secondo le forme previste nell'art. 10 2° co. della legge regionale:

2. -Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'art. 9 per l'ambito territoriale di riferimento", come definito all'art. 14 della legge regionale;

da attuarsi anche mediante trasformazione delle preesistenti ATL già costituite in forma di consorzio ai sensi dell'art. 15 della legge, come accaduto per TT.

TT è dunque società di diritto speciale come comprova, fra l'altro, l'individuazione di un puntuale statuto-tipo delle società da parte dell'art. 11 1° co. della L. Reg. Piemonte 14/2016 s.m.i., come poi approvato con D.G.R. 17 luglio 2017 n. 33-5363, ed il correlato imperativo obbligo di adeguamento di cui al comma successivo dell'art. 11 citato oltrechè la minuziosa disciplina di dettaglio dettata dalla legge regionale che si estende all'oggetto e all'attività delle



società (art. 9), ai requisiti della compagine sociale (art. 13), agli organi (art. 12), alle regole di funzionamento e vigilanza (art. 13).

Quanto sopra è rilevante nella misura in cui la Società ha adottato sostanzialmente lo statuto-tipo nel rispetto della disciplina di dettaglio sopra individuata.

III.1.3. - TT è una società di capitali a responsabilità limitata partecipata da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino ed altri Comuni oltrechè soggetti privati secondo le categorie individuate nell'art. 13 1° co. L. RP 14/2016.

TT deve qualificarsi ai sensi dell'art. 2 1° co. lett. b) e m) D.lgs. 175/2016 "*società a controllo pubblico*" secondo la ricostruzione di cui al parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo n. 11/2019, ricorrendo i caratteri definitivi di cui alla delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019 (cfr. anche PNA 2019, pag. 110).

TT è qualificato espressamente dall'art. 9 della L. RP 14/2016 come gestore di servizio di interesse generale, risultando incluso fra le ATL che appunto "*svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:*

"a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci".

TT ha, dunque, valenza di società di diritto speciale anche agli effetti dell'art. 1 4° co. D.Lgs. 175/2016 in quanto espressamente ricondotta dall'art. 9 1° co. L. Reg. Piemonte n. 14/2016 alle "*società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della*



gestione di servizi di interesse generale” là previste, con conseguente salvezza della disciplina di legge regionale rispetto alla normativa generale del D.lgs. 175/2016 in forza dell’esplicita riserva ivi prevista.

III.2. – Natura e caratteristiche della Società – contesto esterno

Le tipologie di attività sono tutte riscontrabili nell’ambito dell’operatività di TT e ne deriva una società di servizio pubblico poliedrica, articolata sul territorio attraverso gli IAT (Uffici di informazione e di accoglienza turistica ai sensi dell’art. 16 L. RP 14/2016, che ne costituiscono altrettante unità locali) e caratterizzata da molteplici ambiti di attività anche estremamente differenti: dall’accoglienza al turista all’attività di *back-office* per gli Enti Soci che si incardina in procedimenti amministrativi di competenza di questi ultimi, sino all’attività di coordinamento per la formazione di proposte e pacchetti ecc.

Le attività svolte da TT a favore degli Enti Soci sono disciplinate, a seguito di una complessa e minuziosa attività istruttoria, da apposite convenzioni.

Nel contesto di tali attività TT coltiva rapporti con i Soci Enti Pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali anche mediante puntuali accordi.

Il rapporto fra la Società e i Privati Soci è espressamente disciplinato nelle sue modalità attuative dall’art. 13 5° co. L RP 14/2016.

TT si interrela con altri terzi soprattutto:

- come prestatore di servizi e fornitore di prodotti direttamente e attraverso le attività degli IAT;

- come acquirente di beni e servizi;

- come coordinatore e catalizzatore dell’incontro fra domanda e offerta rispetto ai Partners che aderiscono ai vari programmi lanciati da TT;

secondo regole di condotta preventivamente determinate mediante l’adozione di regolamentazione nel rispetto delle norme di legge applicabili e comunque nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nel caso di cui all’art. 1 comma 1-ter L. 241/1990.



III.3. – Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

La Società, in quanto “*società a controllo pubblico*” ai sensi dell’art. 2 1° co. lett. b) e m) D.lgs. 175/2016 deve inquadarsi nelle società di cui all’art. 2-bis 2° co. lett. b) D.lgs. 33/2013 anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2-bis L. 190/2012 s.m.i.

La Società è sottoposta in quanto “*società a controllo pubblico*” alle previsioni del D.lgs. 33/2013 a termini dell’art. 22 D.lgs. 175/2016.

III.3.1. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società

Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

- a) in ragione del richiamo al canone della “compatibilità” da parte dell’art. 2-*bis* 2° co. D.Lgs. 33/2013;
- b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d’agire corrispondente ai confini dell’oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall’esercizio di compiti cui la società sia preposta con il che occorre chiarire anche alla luce dell’oggetto sociale di TT quali siano gli obblighi effettivamente attuabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall’art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013.

III.3.1.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, individuare, a partire dalle previsioni del D.Lgs. 33/2013, le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica natura e operatività di TT.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9, 10, 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali, salvo



tematiche come l'istituto dell'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del DPG.

Non è applicabile l'art. 9-*bis* in quanto afferisce specifiche banche dati né gran parte dell'art. 10 e dell'art. 12 che afferiscono l'organizzazione ed il funzionamento della PA.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15-*bis*, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 15 perché riferibile alla sola PA, l'art. 15-*ter* in ragione della sua estraneità rispetto all'oggetto sociale di TT, l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego, l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, da abbinarsi con le previsioni di cui al D.lgs. 50/2016.

Non sono applicabili gli artt. 38, 39, 40, 41, 42 in quanto irriferribili alla Società in ragione della sua missione istituzionale.

III.3.1.2. –Stralciate, dunque, le norme non applicabili, si procede ad operare alcune puntualizzazioni rispetto a criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti, onde condividere in modo trasparente i criteri esegetici adottati.

III.3.1.2.1. – In ragione del canone espresso dall'art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, come da ultimo sottolineato anche dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nella delibera n. 11/2019 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non “*sono*” Pubblica Amministrazione ma sono esclusivamente destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, “*in quanto applicabile*”.



Fra le conseguenze applicative di tale riflessione vi è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 si connoti per il richiamo a istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente per la Pubblica Amministrazione, tali istituti ed obblighi non si estendono, in virtù del mero richiamo, alla Società proprio in ragione del filtro della compatibilità.

In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicabilità delle norme del D.lgs. 33/2013 alla Società, le stesse devono essere interpretate alla luce della circostanza per cui la Società è portatrice di una ontologia del tutto differente rispetto alla PA, tanto più nel caso di specie per la poliedrica e peculiare missione.

Risulta per inciso pacifico che, dopo l'introduzione dell'art. 1 3° co. D.lgs. 175/2016, le norme del Codice Civile costituiscono la regola generale rispetto al complesso di norme eccezionali delineate dal D.lgs. 175/2016.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013), n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltreché degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. D.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata "*nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali*" e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei "*dati personali*" come previsto dalla legge.

Tale previsione è rafforzata dall'espressa previsione di diniego di cui all'art. 5-*bis* 2° co. lett. a) D.lgs. 33/2013.

Il richiamo ai "*dati personali*" porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione, tanto più in ragione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e relativa disciplina attuativa.



III.3.1.2.2. – Il quadro si completa con l'individuazione delle esimenti di cui all'art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013 ivi previste anche rispetto all'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5 2° co. d.lgs. 33/2013 s.m.i.

A tal proposito, TT è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'interesse pubblico che la Società soddisfa ai sensi dell'art. 9 L. RP 14/2016 e degli Enti Pubblici Soci in aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013.

Sono pertanto comunque sottratte all'accesso civico le informazioni:

- per le quali emerga che i dati costituenti non sono di titolarità di TT, salvo le prescrizioni espresse di legge;
- le informazioni rispetto alle quali intervenga la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e dei segreti tecnici e comunque relativi all'attività di impresa della Società e dei Partners che si interrelano con TT;
- la segnalazione da parte di un dipendente o di terzi di eventuali condotte illecite in seno alla Società, di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione di altro rapporto giuridico intessuto con TT.

Per quanto ivi non previsto, si applica in ogni caso l'art. 5-*bis* D.lgs. 33/2013.

III.3.1.3.– Si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 attualmente vigente e come sopra perimetrato, anche ai fini della revisione periodica del Sito Istituzionale quanto alla Sezione dedicata alle pubblicazioni ex D.lgs. 33/2013:

Art. 9: l'apposita sezione collocata nell'*home page* del sito istituzionale è nominata, seguendo anche un suggerimento dell'ANAC ribadito nella delibera n. 1134/2017, "*Società trasparente*", in quanto il riferimento alla parola "*Amministrazione*" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società è un gestore di servizio di tipo industriale e sul punto si provvede anche ad effettuare una presentazione coerente della Società.

Art. 10: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) e c) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei alla Società in quanto tale,



mentre per quanto concerne la lett. a) la Società adotta il MOG 231 e le misure integrative, secondo l'istituto del modello integrato a termini dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012.

In tale senso è revisionata la voce "*Disposizioni Generali*", inserendo nella sottovoce dedicata alla L. 190/2012 anche l'indicazione delle persone che esercitano le funzioni di RPCT e di Referente e la documentazione relativa.

Art. 12: sotto la voce "*Disposizioni generali*", sono riuniti la parte generale del MOG 231 e le misure integrative di prevenzione della corruzione allegata oltreché il DPG come anche l'indicazione delle persone che esercitano le funzioni di RPCT e di Referenti in una sottovoce dedicata alla L. 190/2012 mentre nella voce "*Atti Generali*" sono inseriti la L. RP 14/2016, lo Statuto e gli altri atti regolatori fra cui il Regolamento Generale dei Contratti.

Art. 13: la norma è applicata sotto la voce "*Organizzazione*" e sotto la medesima voce sono anche pubblicati i contenuti previsti dall'art. 14 D.Lgs. e le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. oltreché quanto ai componenti del Collegio Sindacale il cv ed il verbale di nomina.

Art. 14: La Società si conforma all'interpretazione dell'ANAC che richiede di pubblicare i dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i dirigenti, previamente raccolte le autorizzazioni dei componenti dell'organo gestorio, restando comunque salve le indicazioni della giurisprudenza quanto al contenzioso sul tenore e l'interpretazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 rispetto ai dirigenti. Pur prendendo atto della soluzione dell'ANAC, il problema interpretativo rimane attuale alla luce del DGPR e relativa normativa di attuazione in quanto permane il riferimento di cui all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "*amministrazione e gestione*" sono distinti da quelli "*di indirizzo politico*" oltreché il richiamo all'art. 22 2° co. ultimo periodo D.Lgs. 33/2013 per cui nei siti della PA titolare di partecipazione societaria occorre pubblicare il nominativo dell'amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo. I dati relativi al Consiglio di Amministrazione sono inseriti nella voce "*Organizzazione*" mentre i dati relativi alla dirigenza sono inseriti nella voce "*Personale*".



In tal senso, si condividono i seguenti chiarimenti: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea, salvo il procedimento del Socio Ente pubblico che eserciti il diritto di designazione previsto da Statuto; b) per il *curriculum* vale quanto da GP 243/2014; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in GP 243/2014 *sub* par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

Art. 15: la norma richiama diverse tipologie di incarichi, per i quali si pubblicano i dati disponibili. Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub* par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. TUI che si riferisce soltanto alla PA.

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. TUI. E' inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*". I dati sono pubblicati nella sottovoce "*Personale*".

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto TT non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso" ma semmai procede alla selezione nel rispetto dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016 e conseguente regolazione interna, come chiarito nell'art. 21 dello Statuto. Il Regolamento è pubblicato nella sottovoce "*Atti generali*".

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale.



Art. 21: Alcuni documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irriferribile alla Società. I dati, ove esistenti e pubblicabili, sono inseriti alla voce “*Personale*”.

Artt. 26 e 27: tenuto conto della natura industriale dell’attività, la norma può intendersi solo con riferimento all’attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltrechè ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all’intervenuta modifica ad opera dell’art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell’ANAC e da ultimo al PNA 2019.

Art. 29: si intende la pubblicazione dei bilanci, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 32: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell’art. 10 d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la PA.

Art. 33: L’indicatore annuale tiene anche conto dei tempi di ricezione delle rimesse da parte degli Enti Pubblici Soci.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi strettamente ai rapporti con l’utenza nel contesto dell’attività istituzionale.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici *in parte qua*.

III.3.2. – Altre misure di pubblicazione

La Società, per le sue caratteristiche strutturali e per sua attività, procede altresì ad effettuare pubblicazioni anche non prettamente riconducibili agli obblighi di legge e afferenti, ad esempio, all’individuazione e ai rapporti con i Partners.



Stante, inoltre, la riconoscibilità all'interno dell'organizzazione di più aree con puntuale e differenziata missione si procede alla formazione di un calendario condiviso fra RPCT e Referenti in ordine all'individuazione della documentazione da pubblicare e la relativa cronologia temporale di adempimento dell'obbligo di pubblicazione.

IV. – Finalità del DPG e modalità di aggiornamento del DPG e delle altre misure integrative di prevenzione

IV.1. – Come chiarito sub Cap. I e II del presente documento, TT adotta un sistema integrato ai sensi dell'art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012 formato da MOG 231 e misure compensative per la prevenzione della corruzione e fondato su una effettiva integrazione mediante condivisione fra ODV e RPCT, ciascuno secondo le proprie competenze, di talune procedure che formano parte integrante del MOG 231 e sono altresì misure integrative di prevenzione.

Tale impostazione, assunta l'inaccoglibilità del suggerimento volto alla conservazione delle misure integrative nel MOG 231 in ragione della totale indipendenza ed estraneità fra ODV e RPCT, determina la necessità di un documento con cui operare la ricognizione delle misure integrative di prevenzione, anche parzialmente condivise con il MOG 231, e operare la ricognizione dell'organizzazione e delle attività in cui si dispiega il sistema di prevenzione della corruzione.

IV.2. - Il DPG è, pertanto, un documento approvato dal CDA su proposta del RPCT che contiene l'illustrazione dell'assetto adottato dalla Società a termini della L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione in senso ampio e quindi anche comprensiva della disciplina della trasparenza e che offre le opportune informazioni in ordine agli obiettivi di prevenzione della corruzione che la Società annualmente si assegna.

Coerentemente il DPG contiene:

-la classificazione della Società e assetto della disciplina ai fini della L. 190/2012, con specifico riferimento anche agli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;



- illustrazione del sistema di prevenzione per la corruzione e dei documenti correlati fra cui il DPG e, quali allegati, e le misure integrative generali e speciali, queste ultime condivise con il MOG;
- lo Statuto e l'organizzazione del RPCT, ivi compreso il Sistema dei referenti;
- l'illustrazione delle modalità e degli strumenti della pianificazione e gestione per la prevenzione ex L. 190/2012.

Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale ecc. ecc.).

IV.3. - Il DPG, pertanto, è uno strumento di informazione preventiva e trasparente ma anche utile al monitoraggio dell'adeguatezza del complessivo sistema di prevenzione ex L. 190/2012.

Il DPG è, inoltre, vista la specificità di ciascuna Società e le necessità di adattamento, in particolare, della disciplina in materia di trasparenza, utile strumento informativo in caso di ispezione degli Enti deputati, in quanto si ritiene che la condivisione *ex ante* in modo chiaro ed intellegibile del complesso del sistema ex L. 190/2012 e delle azioni correlate sia dimostrazione di trasparenza e parte integrante della stessa efficacia ed efficienza del sistema medesimo.

IV.4.- Il presente DPG e i suoi allegati, costituiti dalle misure integrative del MOG 231 generali e speciali, sono sottoposti a revisione costante.

IV.4.1. -Si specifica, in tal senso, che il RPCT è tenuto alla verifica annuale dell'adeguatezza del sistema di prevenzione, da concludersi in tempo utile per il deposito della Relazione Annuale del RPCT e che, ferma tale attività, il RPCT conferma, per quanto di competenza, i contenuti delle misure integrative per la prevenzione della corruzione e quindi i contenuti del DPG, nel caso in cui nell'anno in corso di chiusura non si siano verificati fatti rilevanti ai sensi della L. 190/2012.

IV.4.2.- In ogni caso, le misure integrative di prevenzione sono sottoposte ad aggiornamento quando necessario e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni anche a



seguito dell'evoluzione della normativa, intesa come comprensiva anche della trasparenza, oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti e certamente laddove, a seguito della vigilanza del RPCT, siano emersi anche semplicemente degli indizi di manifesta inadeguatezza rispetto all'evoluzione organizzativa della Società.

In tale contesto, interviene l'interazione con l'ODV, ove il processo di revisione riguardi le procedure condivise.

IV.5. - La Società procede alla progressiva attuazione delle misure illustrate nel DPG.

V. RPCT: statuto ed organizzazione

V.1. – Il RPCT

Il PNA 2019 aveva confermato come soluzione preferibile che la funzione di RPCT spetti ad un dirigente in servizio della società, peraltro non titolare di funzioni operative rilevanti o diversamente a personale dipendente (PNA 2019, pag. 114).

In assenza di dirigente dotato delle caratteristiche di cui sopra, la Società ha scelto il RPCT fra il personale dipendente, dotando il RPCT di uno status di autonomia ed indipendenza funzionale all'esercizio delle attività.

Il RPCT è confermato nella persona della dott. Federica Borini.

La modifica rispetto alla persona del RPCT, al suo status e al rapporto con i Referenti deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del presente documento, con puntuale indicazione del provvedimento assunto dal all'interno dello stesso.

Lo svolgimento dell'incarico di RPCT non dà luogo al riconoscimento di compenso ad opera della Società.

Al RPCT spettano in via convenzionale i compiti previsti dalla L. 190/2012 per il RPCT della PA e i compiti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Per l'espletamento di tali compiti, il RPCT è destinatario di specifici *budgets* oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.



Al RPCT si accompagnano i Referenti del RPCT che svolgono attività di vigilanza e presidio e riferiscono e rispondono direttamente, per l'esercizio di tali funzioni, al RPCT.

Lo Statuto del RPCT e del Sistema dei Referenti e relativi ruoli, doveri e responsabilità anche degli Organi della Società e del personale in relazione all'attuazione della prevenzione della corruzione in senso ampio, ivi compresa l'attuazione del dovere di trasparenza *ex art. 22 D.lgs. 175/2016* e *D.lgs. 33/2013*, è definito mediante appositi regolamenti, che costituiscono misure integrative per la prevenzione della corruzione:

- a)Regolamento per l'attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione *L. 190/2012*;
- b)Regolamento per l'attuazione del dovere di trasparenza a termini dell'art. 22 *D.lgs. 175/2016* e *D.lgs. 33/2013*;
- c)Regolamento per l'accesso civico.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente DPG si rinvia ai predetti Regolamenti (All. 1,2,3).

V.1.1. - Il Sistema dei Referenti.

In attuazione dell'indirizzo del PNA 2019, il RPCT si dota appunto di una struttura di supporto costituita dal Sistema dei Referenti.

V.1.1.1. – I Referenti sono individuati e coincidono con le figure apicali dei seguenti settori, che allo stato corrispondono alle seguenti persone:

- Convention Bureau: dott. Marcella Gaspardone
- MKTG & Promozione: dott. Marcella Gaspardone
- Comunicazione: dott. Antonella D'Amore
- Accoglienza: dott. Antonella D'Amore
- Amministrazione: dott. Elisa Saporiti

Nel contesto del settore "Amministrazione" è previsto un ulteriore Referente con riferimento al sottosettore:

- Acquisti e Affari Generali: dott. Manuela Gai.



Qualsiasi modifica della struttura dei Referenti e/o rispetto alle persone individuate deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del presente documento, con puntuale indicazione della motivazione all'interno dello stesso.

V.1.1.2. – Al Sistema di vigilanza e presidio attivo formato da RPCT e Referenti si affianca l'imprescindibile dovere degli Organi della Società e del personale tutto di collaborare attivamente ed autonomamente con il RPCT e con i Referenti sia in fase di attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione che in fase di verifica e revisione, in attuazione per via convenzionale e in coerenza con quanto stabilito all'art. 19° co. L. 190/2012 per la PA (PNA 2019, pag. 93).

V.1.2. – Rapporti del RPCT con l'ODV.

La previsione di un sistema di prevenzione formato da misure integrative al MOG 231 per la prevenzione della corruzione comporta la necessità di individuare una modalità di dialogo fra il RPCT e l'ODV.

In tal senso, TT non è stata colta impreparata dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che indirizza ad un dialogo fra i due soggetti che nel contesto del sistema integrato adottato pare imprescindibile.

Il RPCT e l'ODV svolgono del tutto separatamente ed autonomamente i loro compiti e sono funzioni del tutto distinte anche ai fini della responsabilità.

Anche in ragione di quanto sopra, la Società ha scelto di tenere ben separate e distinte le misure integrative per la prevenzione della corruzione, come qui allegate, dal MOG 231, pur coincidendo con parte delle misure del MOG. 231.

Secondo le modalità previste nel MOG 231 e nelle misure integrative, l'ODV e il RPCT attuano, peraltro, un contraddittorio collaborativo nell'ipotesi in cui le procedure condivise siano da revisionarsi, quale che sia il soggetto che assume tale iniziativa.

V.1.3. – Rapporti del RPCT con RPD

Il coordinamento è assicurato dal RPCT.

Puntuale dettaglio dei rapporti fra RPCT e RPD è affrontato allo stato nel Regolamento per l'accesso civico.

Il RPCT provvede a verificare la necessità di ulteriore implementazione delle regole in materia di flussi comunicativi fra le funzioni e all'esito l'individuazione di una eventuale ulteriore procedura.

V.1.4. – Rapporti del RPCT con gli Organi della Società

Si rinvia ai Regolamenti di cui al punto V.1. del presente DGP, salvo quanto previsto dal PNA 2019 (cfr. in particolare, pagg. 114 e ss.).

V.1.5. – Rapporti con l'ANAC e le Amministrazioni Controllanti

Si rinvia ai Regolamenti di cui al punto V.1. del presente DGP, salvo quanto previsto nel PNA vigente e nei Regolamenti dell'ANAC.

VI. – Modalità e strumenti per la prevenzione della corruzione in senso ampio

VI.1. – Attuazione del dovere di trasparenza ex art. 22 D.lgs. 175/2016 e D.Lgs. 33/2013

Tale dovere è attuato attraverso le seguenti azioni e il ricorso alle seguenti misure integrative:

1. La nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico a termini dei rispettivi Regolamenti previsti Cap V del presente documento, che costituiscono misure integrative per la prevenzione della corruzione;
2. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 secondo quanto previsto nei Regolamenti di cui al Capo V del presente documento e gli indirizzi di cui al presente documento;



3. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante cura della presa visione dei Regolamenti in materia di cui al Capo V del presente documento e del Codice Etico ed accettazione da parte di tutto il personale oltreché formazione di quest'ultimo
4. la cura del rapporto con gli utenti e la società civile mediante l'impegno alla effettuazione di cicli di visite aziendali o altre iniziative utili alla comprensione del servizio di interesse generale effettuato, compatibilmente con il *budget* aziendale e in raccordo con le iniziative delle Amministrazioni controllanti.

Quanto all'Azione n. 1, richiamato quanto precisato nel Cap. V, si prevede apposita attività di aggiornamento del RPCT.

Quanto all'Azione n. 2, salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al punto V.1. lett. b), il Sito Istituzionale è aggiornato con cadenza almeno semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge e in ragione dello scadenziario previsto al par. III.3.2. Anche in quest'ultimo caso, la Società si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

Quanto all'Azione n. 3, con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 d.lgs. 33/2013 la Società ha adottato il Regolamento per l'accesso civico già menzionato al punto V.1. lett. c).

Quanto all'Azione n. 4, si prevede che il Codice Etico, debitamente aggiornato, sia poi tempestivamente sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto. A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale o con mezzi alternativi affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

La pubblicazione dei Regolamenti in materia di cui al Cap V sul Sito istituzionale vale ai fini della formazione del personale. E' eseguita comunque specifica attività di formazione in caso di aggiornamento degli obblighi previsti dalla legge o dalla regolamentazione adottata dalla Società.

VI.2. – La prevenzione della corruzione

L'analisi di cui al Cap. II del presente documento ha comportato una specifica mappatura delle aree di rischio che costituisce allegato del presente documento (All. A), che si conferma per la



sua utilità, cui si affianca l'individuazione delle aree di rischio secondo i criteri di cui all'allegato 1 de PNA 2019 (A1) e che costituiscono il presupposto delle misure adottate ed adottande.

Entrambe le mappature si confermano allo stato.

La complessiva attività di prevenzione della corruzione nella nozione di cui al Cap. II è attuato attraverso le seguenti azioni e il ricorso alle seguenti misure integrative:

1. nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio dei Referenti a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) del presente documento, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione;
2. l'attuazione degli impegni assunti a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett.a) predetto, secondo gli indirizzi di cui al presente documento;
3. l'attribuzione al RPCT anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato e di prevenzione del malaffare mappate, a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) e dovere di aggiornamento della mappatura nei termini di seguito chiariti;
4. il monitoraggio e la revisione delle misure secondo quanto previsto nel Cap. IV del presente documento;
5. redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC;
6. la verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi mediante il Regolamento adottato dalla Società in materia che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All. 4);
7. presidio della materia del conflitto di interessi, con specifica previsione nel Codice Etico di cui al MOG 231 e del Regolamento Generale dei Contratti, che costituiscono misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All.ti 6-7) ed ulteriore attività di prevenzione come da programmazione;
8. presidio del divieto di cd. pantouflage con riferimento alle assunzioni e al conferimento di incarichi anche in conformità alle indicazioni del PNA 2022 cap. II, pag. 63 e ss.);
9. la procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento adottato e revisionato a partire dalla constatazione di una sua sostanziale coerenza con gli indirizzi emersi dalla riforma del D.Lgs. 24/2023 (All. 5);

10. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All. 6) e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale anche attraverso la pubblicazione dei Regolamenti (All. 1/5, 7) oltreché di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili.

11. N. 13 procedure del MOG 231 identificate come da Indice (All. 8.1./8.13), che costituiscono misure condivise ed individuano altrettanto misure integrative per la prevenzione della corruzione.

Con riferimento all'azione n. 6 e alla relativa misura integrativa, si precisa che il Regolamento prevede che, quanto alla verifica delle condizioni di conferibilità ed compatibilità relativamente all'organo gestorio, il RPCT operi la propria verifica precedentemente alla seduta dell'Assemblea di nomina, onde consentire una maggiore sinergia con gli RPCT degli Enti Soci e fra la Società e gli Enti Soci. Si rinvia per quanto ivi non previsto a detto Regolamento.

Si conferma come obiettivo di operare un approfondimento degli indirizzi di cui al PNA 2019 con riferimento al divieto di cd. pantouflage.

Con riferimento all'azione n. 7 e alla relativa misura integrativa, preso atto degli indirizzi del PNA 2019, si conferma l'obiettivo di adottare uno specifico Regolamento.

Con riferimento all'azione n. 8 e alla relativa misura integrativa, si cura di prevedere disposizioni specifiche nei regolamenti relativi alle assunzioni e al conferimento di incarichi.

VII. Obiettivi per il triennio 2024-2027

Visto il PNA 2022, bisogna constatare come TT abbia svolto una importante attività per la progressiva digitalizzazione dei processi, a partire dai procedimenti relativi al procurement.

In tal senso, la Società, nel contesto della riforma ex D.Lgs. 36/2023, ha proceduto alla sua qualificazione mediante inserimento nel Sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e ha proceduto all'adozione di piattaforma certificata entro il termine del 31.12.2023.

La Società ha poi adottato il Regolamento per la selezione del personale.



In attuazione degli indirizzi del PNA sono qui identificati gli obiettivi con precisazione anche dei tempi di attuazione:

a) **Entro il 31.12.2024:**

- Approfondimento degli indirizzi di cui al PNA 2022 con riferimento al divieto di cd. pantouflage ed eventuale implementazione della regolamentazione;
- Approfondimento dei termini del contraddittorio fra RPCT e Responsabile Trattamento dei dati, con eventuale adozione di regolamentazione ulteriore a quella prevista.

b) **Per ogni annualità:**

- All'esito dell'annualità, verifica ed eventuale revisione del DPG e delle misure secondo le modalità di cui al Cap IV del presente documento con motivazione di adeguatezza in caso sia ritenuto necessario evitare la modifica.

VIII.- Documenti rilevanti ai fini del sistema di prevenzione della L. 190/2012

VIII.1. - I documenti rilevanti ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione in senso ampio sono:

- c) Mappatura ex L. 190/2012 (All. A e A1 del DPG);
- d) Misure integrative per la prevenzione della corruzione:
 - 1) Il presente DGP
 - 2) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. a) del presente DGP (All. 1 del DGP);
 - 3) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. b) del presente DGP (All. 2 del DGP);
 - 4) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. b) del presente DGP (All. 3 del DGP);
 - 5) Regolamento per la verifica delle condizioni accesso agli incarichi ex D.lgs. 39/2013 (All. 4 del DGP);
 - 6) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi (All. 5 del DGP);
 - 7) Codice Etico (All. 6 del DGP);
 - 8) Regolamento Generale dei Contratti (All. 7 del DGP);
 - 9) n. 10 procedure del MOG 231 (all. 8.1./8.10) e precisamente:



- proc. 1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;
 - proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;
 - proc. 3: Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture;
 - proc. 4: Gestione Contabile e Societaria;
 - proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della Proprietà intellettuale;
 - proc. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e i Privati;
 - proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;
 - proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;
 - proc. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio;
 - proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.
- 10) Regolamento per la selezione del personale.

VIII.2. - Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento, purchè intervenga prova dell'approvazione/pubblicazione della modifica/integrazione dell'allegato.

.....